



# COMUNE DI ROSTA

Città metropolitana di Torino

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N.38 del 28/12/2022**

### OGGETTO:

**REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE ANNO 2022 AI SENSI DELL'ART. 20 COMMA 1 E SEGUENTI DEL D.LGS. 175 DEL 19 AGOSTO 2016 E. S.M E I.**

L'anno duemilaventidue addì ventotto del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato con avvisi trasmessi a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. DOMENICO MORABITO - Sindaco	Sì
2. ANNA VERSINO - Vice Sindaco	Sì
3. GIULIA LORENZA FRANCESCA ANGHELONE - Consigliere	Sì
4. GIUSEPPA SEMINARA - Consigliere	Giust.
5. ILARIA ALLASIA - Consigliere	Giust.
6. CHIARA IGLINA - Consigliere	Giust.
7. GIULIANO RADA TABACHIN - Consigliere	Sì
8. ALBERTO GAUDIOMONTE - Consigliere	Giust.
9. STEFANO LORENZO LOSI - Consigliere	Giust.
10. MIRKO TATILLI - Consigliere	Sì
11. FRANCO MASERAZZO - Consigliere	Giust.
12. MARCO DIFRANCESCO - Consigliere	Sì
13. BEATRICE RICCO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	6

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale dott.ssa MICHELINA BONITO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco DOMENICO MORABITO, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 4 comma 1 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m. e i., che costituisce il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito T.U.S.P.), le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P. e che di seguito si elencano:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, può acquisire partecipazioni "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato".

Rilevato che in ottemperanza all'art. 24 del T.U.S.P., il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28/09/2017, aveva effettuato una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando le ragioni del mantenimento ed eventuali azioni di razionalizzazione tenendo conto delle misure previste dall'art. 20, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico.

Preso atto che il citato articolo 20 prevede, al comma 1, che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, allorché le stesse:

- 1) non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 2) ricorrano le condizioni previste dall'art. 20, comma 2, del T.U.S.P. che prevede:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del

T.U.S.P., sopra citato;

- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) la necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P..

Ai sensi del comma 3 del predetto articolo tale ricognizione deve essere adottata entro il 31 dicembre di ogni anno trasmettendo i dati alla competente struttura per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio costituita nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'articolo 15 del T.U.S.P. e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Tenuto conto degli "indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche" del Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti pubblicati sul sito istituzionale della struttura di monitoraggio, con particolare riferimento al par. 4.1. "parametro oggettivo" ove si specifica che rientrano tra le partecipazioni indirette rilevanti ai fini della revisione quelle detenute dall'amministrazione per il tramite di società o organismi controllati, fermo restando che "la nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del Tusp (...) come i consorzi di cui all'art. 31 Tuel e le aziende speciali di cui all'art. 114 Tuel che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di revisione periodica".

Preso atto che:

la Corte dei Conti, Sezione Regionale per il Controllo del Piemonte, con deliberazione n. 110/2022/PRSE del 26/09/2022, nell'ambito dell'esame dei provvedimenti di revisione ordinaria di cui all'art. 20 D.Lgs. 175/2016 (TUSP), ha riscontrato che la SMAT S.p.A., società in house gestita con la modalità del controllo analogo congiunto fra circa 300 soci, quasi esclusivamente rappresentati da Comuni, nonché le sue partecipate, non è stata inclusa nella maggior parte dei piani di ricognizione annuali delle società partecipate a seguito attestazione della stessa società connessa all'adozione di atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati (art. 26, c. 5 del T.U.S.P.);

la Corte nell'analizzare la situazione della SMAT S.p.A. tenendo conto della normativa di settore e della varia giurisprudenza contabile, nonché nel ribadire "l'obbligo per il socio pubblico, nel definire il processo di revisione straordinaria o periodica, di considerare anche le partecipazioni in società quotate in mercati regolamentati", invita le pubbliche amministrazioni che detengono partecipazioni nella società SMAT S.p.A. ad uniformarsi all'obbligo di inserire detta società nella revisione periodica delle partecipazioni societarie di cui all'art. 20 D.Lgs. 175/2016.

Ricordato che, per la Zona Ovest di Torino S.r.l., per effetto dell'evoluzione dell'attività condotta dalla società dalla sua costituzione ad oggi, nonché dell'affermazione di alcuni

principi comunitari in materia di affidamenti cosiddetti "in house", e non di meno per effetto degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e del T.U.S.P. i Comuni partecipanti avevano approvato, già nel 2017, una revisione dello statuto e della convenzione della società in argomento al fine di tener conto del nuovo quadro normativo che disciplina le società pubbliche;

- ad oggi i Comuni costituenti la società hanno confermato la volontà di partecipazione in forza del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30.11.2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 25.01.2021, attuativo dell'art. 28, comma 3, del D.L. 34/2019 convertito nella legge 58/2019, recante i criteri per la ripartizione ed il trasferimento delle risorse residue dei patti territoriali da utilizzare per il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto territoriale imprenditoriale, anche mediante sperimentazione di progetti innovativi a supporto delle imprese;

- tale decreto, consentendo il proseguimento dell'attività connessa ai patti territoriali, ha reso nuovamente efficace la deroga dell'art. 26, comma 7, del Tusp, che esenta la partecipazione in Zona Ovest di Torino S.r.l. dagli obblighi di razionalizzazione previsti dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016.

Rilevato pertanto che:

l'esame ricognitivo periodico di tutte le partecipazioni detenute, dirette ed indirette, è stato istruito dal servizio finanziario, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella relazione tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

secondo quanto evidenziato nella citata relazione tecnica le partecipazioni del Comune nelle seguenti società:

- CIDIU S.p.A quota di partecipazione pari al 0,711% del capitale sociale complessivo,
- SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A. con quota di partecipazione diretta pari allo 0,00008% del capitale sociale complessivo e quota di partecipazione indiretta per tramite della società CIDIU S.p.A. pari allo 0,07259,
- ZONA OVEST DI TORINO S.r.l. quota di partecipazione pari al 1,61% del capitale sociale complessivo,
- ACSEL S.p.A. quota di partecipazione pari al 2,83% del capitale sociale complessivo,

rispettano, al 31/12/2021, i criteri previsti dall'art. 4, comma 1 e 2, né ricadono nelle condizioni di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016 e pertanto non sussistono motivazioni per la loro alienazione o razionalizzazione;

vengono altresì ricomprese nella rilevazione le diverse società partecipate da SMAT S.p.A., rilevate come partecipazioni indirette, ovvero Risorse Idriche S.p.A., AIDA Ambiente srl, SAP S.p.A. in liquidazione, SII S.p.A., NOS S.p.A., APS S.p.A. in fallimento. Mondo Acqua S.p.A., Environment Park S.p.A. e Galatea Scarl in liquidazione, dando atto del loro mantenimento o delle azioni di razionalizzazione già intraprese o da intraprendere previste dalla società SMAT, come meglio individuato nelle singole schede allegate alla relazione;

fra le società indirette viene ricompresa la società CIDIU Servizi S.p.A. partecipata al 100% da CIDIU S.p.A., per la quale non sono previste azioni di razionalizzazione.

Preso atto che la presente revisione delle partecipate come meglio evidenziata nell'allegata relazione, rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.1 del, T.U.S.P..

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio Finanziario ex art. 10 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 come riportato in calce alla presente.

*Sentita la relazione del Segretario che, su autorizzazione del Sindaco, illustra le finalità della*

*revisione ordinaria e periodica delle partecipazioni pubbliche, disposta dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e diretta ad evitare che Enti pubblici costituiscano e detengano partecipazioni in società estranee ai propri fini istituzionali o che presentano criticità nella struttura, composizione e bilanci tali da richiedere interventi di razionalizzazione. Il comune di Rosta detiene un limitato numero di partecipazioni in società, tutte fondamentali per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali. Ricorda l'intervenuta possibilità di continuare a detenere partecipazione nella società Zona Ovest srl per la gestione delle risorse assegnate a livello ministeriali per i Patti Territoriali.*

Con votazione resa in forma palese e per appello nominale che dà il seguente risultato:

Presenti	7
Votanti	7
Astenuti	=
Voti favorevoli	7
Voti contrari	=

#### DELIBERA

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di approvare la ricognizione periodica di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune, come meglio individuate nella relazione tecnica e nell'allegato A che ne riportano i principali dati societari, strutturali e di bilancio.

Di rilevare che in base a quanto sopra non sussistono elementi per procedere all'alienazione di alcuna partecipazione in società detenute direttamente in quanto le stesse rispettano i criteri previsti dall'art. 4 comma 2 e non ricadono in una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016.

Di dare altresì atto che:

in conseguenza della Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Regionale per il Controllo del Piemonte, n. 110/2022/PRSE del 26/09/2022, la società SMAT S.p.A. e le sue società partecipate, che costituiscono per il Comune di Rosta partecipazioni indirette, sono state inserite nella rilevazione periodica delle società partecipate, dando atto del loro mantenimento o delle azioni di razionalizzazione già intraprese o da intraprendere previste dalla stessa SMAT, come meglio individuato nelle singole schede allegate alla relazione;

il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30.11.2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 25.01.2021, attuativo dell'art. 28, comma 3, del D.L. 34/2019 convertito nella legge 58/2019, ha consentito dall'esercizio 2020 il proseguimento dell'attività connessa ai Patti Territoriali, rendendo nuovamente efficace la deroga dell'art. 26, comma 7, del Tusp, che esenta la partecipazione in Zona Ovest di Torino S.r.l. dagli obblighi di razionalizzazione previsti dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016.

Di dare atto che:

l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sarà comunicato al Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 17, del D.L. n. 90/2014, convertito nella legge 114/2014, con le modalità previste dal D.M. 25 gennaio 2015 e smi.

Copia della presente deliberazione verrà acquisita dalla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità amministrativa della presente proposta deliberativa. (art. 7 Regolamento sistema controlli interni)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Ruella Silvia

Rosta, lì 07/12/2022

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

F.to : DOMENICO MORABITO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to : D.SSA MICHELINA BONITO

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 11/01/2023 (*art.124, comma 1, T.U. D.Lgs. n. 267/2000*) e viene contestualmente comunicata:

- Ai Signori Capigruppo consiliari (*art. 125 T.U. D.Lgs. n. 267/2000*)
- Alla Prefettura di Torino (*art. 135, comma 2, T.U. D.Lgs. n. 267/2000*)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

D.SSA MICHELINA BONITO

ROSTA, 11/01/2023

Firmato digitalmente

---

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

DOTT.SSA MICHELINA BONITO

ROSTA, 11/01/2023

Firmato digitalmente

---

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Divenuta esecutiva in data .....

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (*art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000*)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

D.SSA MICHELINA BONITO

ROSTA, .....

.....